

N. R.G. 1263/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE

Il Giudice dott. Daniele Gallucci,

- considerato che, ai sensi dell'art 12 bis della legge n. 3 del 2012, *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*;
- ritenuto che la meritevolezza vada vagliata tenendo conto della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere gli impegni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e, quindi, l'incapacità di farvi fronte;
- considerato che la condotta del consumatore è da ritenersi colpevole quando questi abbia contratto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, o quando abbia cagionato, con dolo o con colpa, il proprio stato di sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al mercato del credito non in linea con le proprie capacità reddituali di rientro dai prestiti;
- ritenuto che l'esame da parte del giudice vada condotto sulla scorta di un profilo temporale, verificando, attraverso un giudizio prognostico, se il consumatore, al tempo in cui ha contratto le singole obbligazioni, era effettivamente in grado di poterle adempiere; nonché sulla scorta di un profilo quantitativo, mettendo a raffronto la capacità reddituale del ricorrente con le obbligazioni contratte e con le spese necessarie al sostentamento familiare (cfr. Trib. Monza, Sez. III, 22/06/2017);
- ritenuto che tale valutazione vada, infine, integrata con quella concernente la non imputabilità dell'evento che ha alterato l'equilibrio finanziario del debitore;
- ritenuto che, da un sommario esame degli atti, parrebbe non sussistere, nel caso di specie, il requisito della meritevolezza;
- considerato che la retribuzione mensile del ricorrente è pari ad € 2.370,00;
- considerato che le spese mensili per il sostentamento del ricorrente e della propria famiglia sono pari ad € 1.991,79, con la conseguenza che l'importo che residua mensilmente dallo stipendio è pari ad € 378,21;
- considerato che nel 2014 il ricorrente si era fatto carico di un importo mensile da restituire in favore di EQUILON FUTURO SPA pari ad € 330,00;
- considerato che nel 2014 il ricorrente si era fatto carico di un importo mensile da restituire in favore di AGOS DUCATO SPA pari ad € 326,16;
- considerato che nel 2015 il ricorrente aveva chiesto ad AGOS DUCATO SPA un finanziamento di € 1.500,00;



- considerato che nel 2016 il ricorrente si era fatto carico di un importo mensile da restituire in favore di COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA SPA pari ad € 277,57;
- considerato che nel 2016 il ricorrente aveva chiesto a COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA SPA un'apertura di credito di € 1.500,00;
- considerato che nel 2017 il ricorrente aveva chiesto a COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA SPA un affidamento di € 5.000,00;
- considerato che nel 2017 il ricorrente aveva chiesto a AGOS DUCATO SPA un affidamento di € 5.000,00;
- considerato che nel 2017 il ricorrente si era fatto carico di un importo mensile da restituire in favore di FINITALIA ASSICURAZIONE UNIPOL SPA pari ad € 59,54;
- considerato che la separazione dalla moglie e l'insorgenza dell'obbligo di mantenimento della figlia sono intervenute nel corso del 2011, ossia prima che il ricorrente aumentasse progressivamente la propria esposizione debitoria (a far data dal 2014); considerato che le spese per il mantenimento del figlio █████ rientrano comunque nell'ambito delle spese per il sostentamento della famiglia, non potendo ritenersi spese imprevedibili, ma frutto di consapevoli scelte da parte del ricorrente;
- ritenuto che l'importo della retribuzione del ricorrente e delle spese da sostenere per il proprio sostentamento e per quello della famiglia non gli consentivano un ragionevole ricorso a più fonti di credito;
- ritenuto che il ricorso progressivo ricorso a fondi di finanziamento per far fronte al pagamento di pregressi debiti originati da concessioni di credito sia proprio il tipo di atteggiamento che il legislatore mira a stigmatizzare, almeno quando questo non sia proporzionato alla capacità reddituali del richiedente;
- ritenuto quindi che non sussista il requisito della meritevolezza;
- vista, di contro, la proposta di accordo presentata dall'esperto Dott. UGO TAGLIARENI per conto di █████, nato/a a █████ (████) il █████ (CF. █████); rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MILITELLO ALESSANDRO;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 l.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;
- ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico della debitrice istante, a cura dell'esperto;
- ritenuto che, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, deve essere disposta, altresì, la pubblicazione della proposta nel registro delle imprese, a cura dell'esperto;
- ritenuto che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto, sempre a cura dell'esperto, presso gli uffici competenti;

FISSA



l'udienza del 04.12.2019, ore 12.00 per gli incombenti di cui in parte motiva e onera l'esperto di comunicare la proposta di accordo ai creditori almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.



DISPONE

che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

qualora sia raggiunto l'accordo, che l'esperto trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, dispone che l'esperto trasmetta al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Termini Imerese, 12 settembre 2019

Il Giudice
dott. Daniele Gallucci

